

Allegato A alla delibera n. 463/22/CONS

Testo del Regolamento in materia di impegni adottato con la delibera n. 645/06/CONS, coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 131/08/CONS e dalla delibera n. 463/22/CONS

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che debbano essere comunque indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 l'operatore interessato può formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati negli articoli seguenti, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.
3. Resta ferma la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per i mercati individuati in applicazione dello stesso decreto.

Art. 2

(Modalità e termini della proposta)

1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d'ufficio l'eventuale proposta preliminare di impegni deve essere presentata alla direzione competente prima della sottoposizione dell'affare all'organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.
2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.
3. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi. Prima della sottoposizione del procedimento all'organo collegiale, e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta preliminare, il soggetto interessato presenta la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata dall'istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.

5. La presentazione della proposta di impegni comporta la sospensione per una durata massima di novanta giorni dei termini per lo svolgimento del procedimento che sia già pendente, sospensione prorogabile con deliberazione dell'organo collegiale, su richiesta formulata dal responsabile della direzione competente dopo avere sentito le parti interessate.

6. L'inutile decorso del periodo di sospensione comporta la ripresa del corso dei termini del procedimento.

7. Gli operatori interessati sono ammessi a presentare all'Autorità una proposta recante gli impegni che sono disposti ad assumere anche soltanto in previsione dell'apertura di uno dei procedimenti di cui all'art. 1. In tali casi l'Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, verifica in via preliminare se sussistono i presupposti per l'avvio dell'apposito procedimento disciplinato dal presente regolamento. Nel medesimo termine dovrà essere comunicato al proponente ed agli altri soggetti interessati l'eventuale avvio del procedimento, che si svolgerà con la durata, prorogabile, di cui al comma 5, e nel rispetto delle altre disposizioni dei commi precedenti in quanto compatibili.

Art. 3

(Forma ed impegnatività della proposta)

1. La proposta nella sua versione definitiva deve contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione.

2. La proposta, una volta presentata, vincola l'operatore fino alla definizione del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua attuazione. Sono comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta alle indicazioni espresse dall'Autorità nel corso del procedimento.

Art. 4

(Istruttoria)

1. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorità, e i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si renda necessario la direzione competente può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.

2. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente lo schema di provvedimento finale e la relazione del responsabile del procedimento.

Art. 5

(Provvedimenti finali)

1. Ove, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'organo collegiale, in via preliminare, ravvisi delle insufficienze nella proposta di impegni, può invitare l'operatore ad emendarla entro un congruo termine perentorio. Nell'ipotesi dell'inutile scadenza del termine viene deliberata la reiezione della proposta.
2. L'organo collegiale valuta, considerate le condizioni competitive del settore di cui trattasi, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, entro il termine indicato nella proposta, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente. La decisione può essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.
3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione ed è pubblicato ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 316/02/CONS.
4. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell'assunzione delle determinazioni di cui ai commi precedenti, il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.

Art. 6
(Inadempimento degli impegni)

1. La mancata attuazione degli impegni resi obbligatori con il provvedimento di cui all'articolo 5 è punita nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 7
(Riesame del provvedimento finale)

1. L'Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e riapre il procedimento, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 6, anche quando la decisione si basi su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 8
(Procedimenti sanzionatori)

1. Con separato provvedimento si procederà all'adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera n. 136/06/CONS alle norme del presente regolamento.

Art. 8-*bis*
(Coordinamento tra più procedimenti)

1. Una medesima proposta di impegni può essere presentata nell'ambito di più procedimenti anche di natura diversa, ferma restando la necessità del rispetto dei termini rispettivamente dettati dall'art. 2 della presente delibera e dall'art. 12-*bis* della delibera 136/06/CONS e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In tal caso, l'istruttoria sugli impegni si concentra integralmente e ad ogni effetto, nell'osservanza degli artt. 2 e seguenti, nell'ambito del solo procedimento che, tra quelli interessati, ha natura regolatoria, o, nell'ipotesi di più procedimenti aventi tale natura, nell'ambito del procedimento avente l'oggetto più ampio. Con delibera dell'organo collegiale competente, prontamente comunicata alle parti interessate, è disposta la sospensione degli altri procedimenti, che opera fino alla conclusione dell'istruttoria prevista dall'art. 4. La sospensione opera altresì per il periodo di tempo che l'organo collegiale conceda all'operatore per modificare la propria proposta, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'unità organizzativa dinanzi alla quale pende l'istruttoria sugli impegni riceve dalle unità organizzative che sarebbero state competenti all'istruttoria dei procedimenti sospesi l'indicazione di questioni da approfondire e di elementi di valutazione utili.
4. La definizione finale di tutti i procedimenti interessati ha luogo, ove possibile, lo stesso giorno.